# COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

(Città Metropolitana di Palermo)

## SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DELL'INVASO ARTIFICIALE (LAGHETTO COLLINARE) ABUSIVO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, REALIZZATO SUL TERRENO IN C/DA CASSARO, IN CATASTO AL FG. 42 P.LLE 97-98, DI PROPRIETA' DEL SIG. SCRIBANO VINCENZO, NATO A VALLEDOLMO IL 15/02/1947, c.f. SCR VCN 47B15 L603U, ED IVI RESIDENTE IN VIA GENERALE CADORNA N. 157.

ORDINANZA N° <u>08</u> Reg. Ord.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Del comune suddetto;

VISTA la relazione del 09/02/2017 riguardante il sopralluogo espletato in data 01/02/2017 dal sottoscritto Responsabile di Settore Ing. Ruggirello Vincenzo congiuntamente ai VV.UU. di questo comune Capuano Rosolino e Cilibrasi Antonio, al Comandante della Stazione Carabinieri di Valledolmo M.llo Sapia Giuseppe, al Comandante del Distaccamento Forestale di Montemaggiore Belsito Comm. Sup. Chimento Mercurio, dalla quale si evince che sul terreno in c/da Cassaro, in catasto al Fg. 42 p.lle 97-98, di proprietà del Sig. SCRIBANO VINCENZO, sopra generalizzato, è stata realizzata la seguente opera abusiva consistente in:

• Invaso artificiale (laghetto collinare) dalle dimensioni medie di ml. 45 x 50 circa alla quota di coronamento con paramenti in terra di altezza massima di ml. 5 circa e larghezza alla sommità di ml. 5 circa, con sfiorato realizzato mediante semplice incisione del paramento senza opere in c.a.;

L'opera di cui sopra presumibilmente è destinato ad uso irriquo.

Considerato che è stato accertato che l'invaso in questione:

- sia su banche dati informatiche di dati disponibili online (Google Heart) che sul Sistema Informatico Forestale della Regione Siciliana (ortofoto AGEA 2007) l'invaso era presente almeno dal 2002, ma di dimensioni minori rispetto a quelle attuali;
- non risulta riportato nei fotogrammi dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente, anno 1987, e nella Carta Tecnica Regionale n. 609150, restituita a seguito di ripresa aerea dell'ottobre 1992;

CONSIDERATO che la tipologia dei lavori sopra descritti, ai sensi dei punti e.3) ed e.7), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001, rientra tra quelli soggetti a Permesso a Costruire, e che da verifiche effettuate presso l'Ufficio Tecnico Comunale per l'esecuzione degli stessi non risulta siano state presentate istanze o rilasciate alla ditta proprietaria Permesso a Costruire, anche in Sanatoria, ai sensi della normativa urbanistica-edilizia vigente;

VISTI gli Atti d'Ufficio, il vigente regolamento edilizio e le norme che disciplinano l'edificazione nell'area interessata dai lavori abusivi accertati, ricadente in zona "E1" Verde agricolo, la quale è sottoposta ai seguenti vincoli:

- Sismico ai sensi della Legge n. 64/74;
- Idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per ingiungere la demolizione delle opere abusive realizzate;

**VISTI** il Testo unico per l'Edilizia (D.P.R. 06/06/2001 n. 380), la L.R. n. 16 del 10/08/2016;

**VISTI** la L. 64/1974, D.M. 14/01/2008, D.P.R. 1363/1959, D.P.R. 3267 del 30/12/1923;

#### **INGIUNGE**

al proprietario **SCRIBANO VINCENZO**, sopra generalizzato, la demolizione dell'invaso artificiale (laghetto collinare) abusivo sopra descritto ed il ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;

#### **AVVERTE**

che, salvo la regolarizzazione delle opere abusive con la procedura prevista dall'art. 36 D.P.R. 06/06/2001 n. 380, il semplice accertamento di inottemperanza all'ingiunzione costituisce titolo per:

- acquisire gratuitamente al patrimonio del comune le opere abusivamente realizzate, l'area di sedime e quella necessaria per la realizzazione di opere analoghe, come prescritto dalla vigente normativa urbanistica.
- irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 4-bis dell'art. 31 D.P.R. 06/06/2001 n. 380, che ai sensi del "Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie degli autori degli abusi edilizi", approvato con delibera C.C. n. 28 del 29/08/2017, ammonta ad € 2.000,00;

Il presente provvedimento sarà notificato al proprietario e trasmesso in copia agli Enti ed uffici di cui all'art. 2 della L.R. n. 37/85, nonché alla Procura della Repubblica.

I VV.UU. e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente provvedimento, relativamente all'ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, e di segnalarne tempestivamente l'eventuale inottemperanza alla scadenza del termine prefissato.

Dalla Residenza Municipale, <u>01/03/2017</u>

Firmato digitalmente da

vincenzo ruggirello

Data e ora della firma: 01/03/2017 14:36:02